



Prot. N. 31

L'incaricato/a: Fu.A/klaha

Bolzano, 24.09.2003

Agli indirizzi elencati sul retro

Decreto del Presidente della Provincia del 07 aprile 2003, n. 10, regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n. 10/99, riguardante la "Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali"

Nel bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 20/I-II del 20 maggio 2003 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia del 07 aprile 2003 n. 10, regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n. 10/99, riguardante la "Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali" (allegato 1).

Con la presente circolare verranno presi in considerazione alcuni aspetti del Regolamento, mentre per una completa comprensione e applicazione della norma si rimanda ad una attenta lettura dei vari articoli.

Ambito di applicazione

Si precisa anzitutto che la normativa regolamenta esclusivamente la vendita diretta, in Provincia di Bolzano, da parte dell'agricoltore singolo o associato, dei propri prodotti agricoli, ottenuti dai propri fondi, ai consumatori e non si applica a tutte quelle attività in cui il prodotto viene fornito a negozianti, intermediari, grossisti, strutture artigianali o industriali e magazzini ortofrutticoli. Per tutte queste attività, infatti, continua a trovare applicazione il diritto comunitario e nazionale vigente.

Lo stesso dicasi per l'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli al di fuori della Provincia di Bolzano; nel caso l'interessato dovrà eseguire la denuncia d'inizio attività ed operare secondo quanto disposto dalle norme nazionali attualmente in vigore (v. D.L.vo 18.05.2001 n. 228, art. 4, Gazzetta Ufficiale 15.06.2001, n. 137), anche per quanto riguarda il rispetto delle norme nazionali vigenti in materia d'igiene e profilassi; quindi nel caso di un'attività di lavorazione finalizzata alla vendita diretta in ambito nazionale dovrà comunque avere un'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e art. 25 del DPR 327/80, cosa, come più avanti spiegato, non prevista nel caso di attività esercitata nella sola Provincia di Bolzano.

Inoltre si rammenta che la presente circolare non è estensibile alla commercializzazione dei funghi che è regolata da rigide norme nazionali che impongono il divieto della commercializzazione in forma itinerante e comunque senza la preventiva certificazione di commestibilità rilasciata dall'ispettorato micologico presso ciascuna azienda sanitaria.

Ai sensi del presente regolamento, i prodotti agricoli allo stato naturale o lavorati e i prodotti ottenuti dall'attività dell'allevamento, ad esclusione degli animali vivi non specificatamente regolamentati dalla norma in oggetto, devono provenire dall'Alto Adige ed essere ottenuti dai fondi agricoli di proprietà o affittati dall'agricoltore.



Le attività regolamentate sono:

- la sola vendita al consumatore dei prodotti agricoli allo stato naturale (es. mele, patate ecc.)
- la lavorazione dei prodotti agricoli precedentemente indicati, finalizzata alla loro vendita diretta al consumatore (succhi di frutta, speck, formaggi ecc.).

In entrambi i casi la vendita può essere effettuata in locali appositi ubicati presso il maso, nonché presso i mercati contadini organizzati, in forma itinerante senza posto fisso, con consegna al domicilio del consumatore.

In merito alla definizione di consumatore si sottolinea che il regolamento definisce in tal modo non solo il privato cittadino che acquista la merce direttamente, ma anche gli esercizi pubblici in genere che utilizzano tali prodotti quale materia prima per le proprie lavorazioni, nonché, limitatamente ai prodotti vegetali, le mense e le strutture analoghe. Si precisa che gli esercizi pubblici, i ristoranti, le mense ecc. non possono rivendere i prodotti agricoli così come precedentemente definiti.

Si precisa inoltre che l'imprenditore agricolo può fornire ai sensi della Legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici), prodotti agricoli allo stato naturale ad industrie, grossisti ecc. quale materia prima per una successiva attività di trasformazione o rivendita.

È importante mettere in evidenza che, qualora l'imprenditore agricolo intenda trasformare prodotti agricoli per la fornitura a rivenditori, artigiani o comunque a persone o attività diverse da quelle sopra indicate come "consumatore", è soggetto al rispetto delle specifiche norme di settore, sia sotto il profilo dei requisiti igienico sanitari e strutturali dei locali di produzione, sia sotto il profilo edilizio e fiscale.

Così ad esempio l'imprenditore agricolo che produce confetture per la vendita a rivenditori (negozi, supermercati) dovrà disporre di locali autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e art. 25 del D.P.R. 327/80 e naturalmente conformarsi alle norme urbanistiche e fiscali vigenti.

In merito all'imprenditore agricolo si richiama l'attenzione sul fatto che il regolamento si applica anche a quei privati che, pur non essendo imprenditori agricoli in senso stretto, svolgono un'attività agricola collaterale, di tipo hobbistico, e che hanno intenzione, comunque, di vendere direttamente i loro prodotti; ad esempio piccoli apicoltori che vogliono vendere direttamente il miele dei propri alveari, ma la cui attività principale non è quella agricola e non risultano iscritti come agricoltori alla camera di commercio (art. 1, comma 2).

Se l'imprenditore agricolo vuole svolgere **la sola attività di vendita** dei propri prodotti agricoli allo stato naturale deve:

- presentare denuncia scritta ai comuni dove intende svolgere la vendita; ad esempio, se la vendita viene fatta solo presso il proprio maso, la denuncia deve essere fatta al comune ove è ubicato il maso; nel caso di vendita sui diversi mercati contadini, svolti presso comuni diversi da quello ove è ubicato il maso, la denuncia verrà fatta anche ad ogni singolo comune sede del mercato.

Nel caso di vendita in forma itinerante senza posto fisso o di consegna a domicilio, la denuncia deve essere inoltrata **al solo** comune ove ha sede l'azienda agricola.

In entrambi i casi nella denuncia devono essere indicati:

- l'ubicazione dell'azienda,



- i prodotti che si intendono vendere,
- le modalità con cui si intende effettuare la vendita,
- l'autodichiarazione del possesso dei requisiti strutturali e igienico sanitari previsti dal regolamento (art. 5, commi 5 e 6).

Lo svolgimento di tali attività non è soggetta a preventivo sopralluogo da parte degli organi competenti, tuttavia il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento è soggetto ad un'attenta attività di vigilanza (art. 26).

Se l'imprenditore agricolo vuole svolgere l'attività di trasformazione finalizzata alla vendita deve presentare un'apposita denuncia al comune ove ha luogo la specifica attività di trasformazione; al riguardo si precisa che tale attività non necessita dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del già citato art. 2 della legge 283/62 e art. 25 del DPR 327/80, in quanto queste norme non costituiscono la base giuridica per l'autorizzazione del sindaco che invece dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'allegato D.P.P. 7 aprile 2003, n. 10.. L'attività può iniziare subito dopo la presentazione della relativa denuncia, facendo riferimento alla data di accettazione da parte del comune.

Il sindaco **deve** disporre, entro un tempo massimo di 120 gg dalla data di accettazione della denuncia, la verifica dei requisiti previsti dal regolamento ivi compresi quelli di carattere strutturale e igienico sanitario.

I requisiti strutturali igienico-sanitari **devono** essere verificati dal personale incaricato dei servizi veterinari territoriali e dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende sanitarie territorialmente competenti (art. 5, comma 2; art. 10; art. 26).

Il personale incaricato deve utilizzare per il sopralluogo il verbale standardizzato previsto dal regolamento quale allegato B.

È opportuno che tale modulistica sia usata anche durante la normale attività di vigilanza di cui all'art. 26 del regolamento, al fine di uniformare l'attività sul territorio provinciale.

Le carenze rilevate all'atto del sopralluogo successivo alla denuncia d'inizio attività, devono essere segnalate al Sindaco che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, deve vietare la prosecuzione dell'attività in caso di carenze gravi, oppure impartire all'interessato, in caso di carenze modeste, che non incidano negativamente sulla sicurezza dei prodotti, le necessarie prescrizioni, stabilendo un termine utile per consentirgli di uniformarsi.

L'organo accertatore è tenuto a informare il sindaco che tale termine non può essere inferiore a 120 gg, così come specificato nel verbale di sopralluogo (allegato B del regolamento).

Si richiama l'attenzione sul fatto che, nell'ambito della coltivazione e raccolta delle piante officinali, l'attività di controllo e vigilanza è affidata ad esperti della Ripartizione Provinciale Sperimentazione Agraria e Forestale.

In merito ai requisiti strutturali ed igienico sanitari si rimanda alle indicazioni contenute nei rispettivi articoli (art. 6, 7, 8, 12, 13); si ritiene utile comunque dare dei chiarimenti riferiti ad alcune difficoltà applicative del regolamento d'esecuzione, già segnalate sul territorio, di carattere generale o specifiche.

Acqua potabile(art 14)

L'acqua utilizzata per le attività previste dal D.P.P. 10/2003 deve essere idonea all'uso alimentare e quindi potabile. L'imprenditore agricolo che intende esercitare una delle attività previste dal



D.P.P. 10/2003 deve dimostrare, ai sensi dell'art 14, che l'acqua utilizzata risponda ai parametri definiti dalle normative vigenti. Questo deve essere accertato in corso del sopralluogo richiesto dal Sindaco o in fase di vigilanza, con la presa visione della documentazione relativa all'idoneità dell'acqua, che deve far parte integrante della documentazione riferita alle procedure di autocontrollo; per questo motivo nel verbale di protocollo di cui all'allegato B del D.P.P. 10/2003 non è stata riportata la specifica voce "idoneità dell'acqua". Al riguardo si ritiene sufficiente, nel caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, una dichiarazione del comune sull'idoneità dell'acqua distribuita, che l'imprenditore agricolo dovrà richiedere annualmente; nel caso di una sorgente privata idonea sarà sufficiente la conservazione e presentazione della documentazione d'idoneità rilasciata dai servizi d'igiene e la conservazione dei referti di un controllo ufficiale annuale; nel caso di sorgenti non ancora certificate, sarà compito dei servizi d'igiene impartire le necessarie istruzioni per l'adeguamento delle stesse anche con l'ausilio di impianti o metodi di potabilizzazione, al fine del rilascio dell'attestato definitivo di potabilità, stabilendo comunque un termine per l'adeguamento che non può essere inferiore a 120 gg; nel frattempo è da ritenersi sufficiente un referto ufficiale delle analisi delle acque, di data non anteriore ad un anno.

I servizi veterinari sono comunque gli organi accertatori, nel caso delle lavorazioni da parte degli imprenditori agricoli di prodotti di origine animale e dovranno verificare anche l'idoneità dell'acqua, coinvolgendo comunque i servizi d'igiene nel caso di sorgenti non certificate; per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale la competenza è totalmente dei servizi d'igiene. Naturalmente nel caso di produzioni miste dovrà essere organizzato un sopralluogo congiunto.

Per quanto riguarda le modalità autorizzative di tutto ciò che non è regolamentato dal D.P.P. 10/99 si procede come è sempre stato fatto sino ad ora, secondo le rispettive competenze.

L'imprenditore agricolo ha inoltre la possibilità di chiedere una verifica ufficiale delle acque, i cui referti possono essere utilizzati per gli scopi di cui all'art 14 del D.P.P. 10/2003.

Superfici minime dei locali

Talvolta, nell'ambito dello stesso edificio o maso, l'imprenditore agricolo ha predisposto dei locali, quali locale di vendita e locali di produzione o deposito, che all'atto della verifica non presentano per pochi metri quadri, presi singolarmente, la superficie indicata dal regolamento, mentre, se considerati assieme, raggiungono le superfici minime previste. Si ritiene possibile in tale evenienza considerare assieme i diversi locali, al fine del conteggio delle superfici, anche se gli stessi non sono direttamente comunicanti; è sufficiente che si trovino nella stessa struttura e siano entrambi correlati all'attività.

Vendita di ortofruttili dal rimorchio del trattore

Questa è un'attività ormai diventata consueta nella stagione estivo autunnale in prossimità delle strade. Si ritiene che tale attività sia sovrapponibile alla vendita itinerante e quindi come tale deve essere denunciata al comune; importante è che il mezzo agricolo sia in condizioni adeguate allo scopo quindi pulito, senza tracce di concimi o letame, con cassette in buono stato e con la possibilità di una copertura del prodotto in caso di condizioni meteorologiche avverse o di eccessiva insolazione. È tollerabile che siano venduti con tale modalità anche modiche quantità di prodotti trasformati, ma solo quelli non facilmente deperibili, in barattolo chiuso (marmellate, succhi ecc.); non è invece da tollerare la vendita di tali prodotti in forma sfusa.

Produzione e vendita del pane (art. 2bis L.P. n. 10/99)

I produttori agricoli che intendono produrre e vendere pane non necessitano, per questa attività, di una specifica autorizzazione o registrazione, ma è sufficiente una denuncia al sindaco di inizio attività; devono essere comunque utilizzati cereali prodotti nei propri fondi e garantiti gli standard



igienico sanitari minimi a tutela della salute pubblica. I locali utilizzati esclusivamente per la produzione del pane non sono soggetti a un preventivo sopralluogo e parere da parte degli organi competenti che sono comunque tenuti ad un'attenta attività di vigilanza. Come requisiti minimi si ritiene sufficiente la presenza di un forno, anche a legna, con l'uso di legname non trattato, un lavandino con acqua potabile, un locale con pareti e pavimenti lavabili e con dispositivi anti-insetto alle finestre. Il pane dovrà essere conservato in ceste pulite e essere adeguatamente coperto durante il trasporto. Sul mercato contadino il pane può essere venduto solo in involucro protettivo.

Attività di macellazione di volatili e conigli

Il regolamento norma l'attività di macellazione di volatili e conigli finalizzata alla vendita diretta, permettendo di utilizzare, oltre a locali di macellazione specifici, anche spazi all'interno di altri locali di lavorazione destinati a varie produzioni.

Tali spazi devono essere delimitati da una parete e devono essere opportunamente attrezzati; mentre si rimanda per le modalità operative all'art. 13, preme dare chiarimenti a quanto indicato al comma 7 dello stesso articolo, in merito al divieto di sezionamento.

Questo deve essere inteso come divieto di eseguire l'attività di sezionamento delle carcasse in parti (petto, cosce ecc.) da preconfezionare per la vendita, attività che richiede molta precauzione per via della facile contaminazione da salmonelle e da altri germi di tali carni, della loro veloce deperibilità.

Nulla vieta invece di eseguire la suddivisione delle carcasse all'atto della vendita o per la preparazione giornaliera di tagli anatomici. Così ad es. una carcassa di tacchino non potrà essere sezionata per produrre vaschette o confezioni per il libero servizio, tuttavia a richiesta del cliente, si potrà procedere, presso il banco vendita o in locali adiacenti, al taglio delle parti richieste che potranno essere anche preparate in precedenza, ma comunque nella quantità normalmente venduta in giornata.

Comunque sul mercato contadino possono essere vendute solo carcasse intere.

Vendita di uova

La vendita di uova risulta regolamentata da norme comunitarie che danno la possibilità al produttore di vendere le uova direttamente al consumatore **finale**, mentre la vendita a rivenditori, ad alberghi, ristoranti, mense è possibile solo se il produttore è autorizzato come centro di classificazione ed imballaggio (decisione 94/371/CEE, art. 5). Data la prevalenza giuridica della norma comunitaria su quella provinciale, la vendita delle uova normata dal Regolamento provinciale deve essere, per forza di cose, limitata alla consegna **esclusivamente al privato cittadino**.

Produzione e vendita sulle malghe

In merito a tale attività si informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 1/bis I/II del 10.01.2003 è stata pubblicata una modifica all'art. 3 della Legge Provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 che regola ora, oltre l'attività di somministrazione, anche quella di produzione finalizzata alla vendita nell'ambito della sola struttura della malga e per il solo periodo di attività della stessa. Si ricorda che tale attività è soggetta alla sola denuncia al sindaco del comune ove ha sede la malga, senza ulteriori adempimenti; il sindaco ha tuttavia la facoltà di richiedere, agli organi sanitari competenti, una verifica dei requisiti igienico sanitari previsti.



I presupposti igienico sanitari sono quelli definiti dal regolamento di attuazione della legge precedentemente indicata approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 22 luglio 1998, n. 19. Si allega ad ogni buon fine l'articolo di legge modificato (allegato 2).

In merito alle produzioni in malga di prodotti lattiero-caseari preme osservare che si configurano così tre tipologie di attività:

- Attività normata dall'allegato regolamento di attuazione n. 10/99 relativo alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli in forma singola o associata, che permette la vendita del prodotto ad altri ristoranti o esercizi pubblici, anche dopo il periodo di funzionamento della malga.
- Attività regolamentata dal DPR n. 54/97 nel caso vi sia l'intenzione di vendere il prodotto anche a rivenditori, intermediari ecc.
- Attività regolamentata dalla LP n. 1/92, e successive modifiche, e relativo regolamento nel caso che il prodotto venga venduto nella sola malga al privato cittadino ed esclusivamente nel periodo di attività della stessa.

Si fa inoltre presente che qualora venga venduto latte non pastorizzato il consumatore dovrà essere debitamente informato (vedi art. 12, comma 4 del regolamento in oggetto).

Attività di coltivazione, raccolta e vendita di piante officinali

Tale attività è normata dal capo II del regolamento e prevede, per coloro che intendono coltivare piante officinali al fine della loro lavorazione e commercializzazione dei requisiti specifici quali:

- la laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica o diploma abilitante all'esercizio della professione di erborista oppure
- la frequenza di un corso organizzato dalla provincia con un esame finale.

Le piante officinali che possono essere oggetto di coltivazione e raccolta sono quelle elencate nell'allegato A al regolamento che comprende anche piante selvatiche che comunque devono essere raccolte sempre nell'ambito del fondo di proprietà. L'attività di coltivazione e raccolta è soggetta a denuncia d'inizio attività da effettuarsi al Comune sede del maso e alla Ripartizione Provinciale Sperimentazione Agraria e Forestale, la quale, entro 10 giorni dalla denuncia di inizio attività di coltivazione, può fornire all'interessato delle prescrizioni.

Nella denuncia di inizio attività devono essere chiaramente indicate le piante che si intendono coltivare e/o raccogliere e il periodo di raccolta delle singole piante officinali.

L'attività di coltivazione e raccolta può iniziare 30 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Comune.

Si precisa che l'attività di lavorazione come quella di vendita di piante officinali soggiacciono all'obbligo di notifica secondo le modalità indicate per la lavorazione e la vendita dei propri prodotti agricoli; parimenti l'ambito commerciale è sovrapponibile a quanto precedentemente indicato.

L'attività di controllo e sorveglianza della lavorazione e vendita di tali piante officinali, in merito agli aspetti igienico sanitari, è naturalmente di competenza del personale incaricato dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Si ritiene utile chiarire che l'imprenditore agricolo può comunque fornire, in qualità di agricoltore, ad industrie, farmacie ecc. piante officinali allo stato fresco o essiccato senza



ulteriori lavorazioni, mentre non può appunto fornire a tali strutture, come anche a negozi, prodotti lavorati come miscugli per infusi, prodotti per la casa ecc.

In merito ai prodotti cosmetici la loro produzione è regolamentata da una norma nazionale, Legge 713/96, molto restrittiva in merito ai requisiti di sicurezza, il che impedisce di fatto, al singolo agricoltore, di produrre in proprio pomate, creme ecc., per la cui produzione dovrà avvalersi di tecnici, laboratori specializzati e di un direttore tecnico.

Si sottolinea inoltre che i prodotti agricoli devono comunque essere prodotti nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti in merito al sistema di autocontrollo e analisi dei rischi (HACCP) e, se confezionati, devono rispettare tutte le norme generali vigenti in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Per le piante officinali da vendersi confezionate sono richiesti dal regolamento provinciale alcune informazioni aggiuntive che sono:

- 1) il nome comune e quello botanico di ciascuna essenza;
- 2) la parte di pianta contenuta nel prodotto; l'indicazione dell'uso, al quale è destinato il prodotto;
- 3) le modalità di conservazione e di utilizzo del prodotto;
- 4) l'anno di raccolta della pianta;
- 5) la data di produzione o confezionamento del prodotto con l'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

Per i prodotti sciolti, da vendersi al banco, le informazioni devono figurare su un apposito cartellino da esporre vicino alla merce; **le informazioni relative ad eventuali effetti terapeutici non possono essere fornite in forma scritta.**

Il regolamento provinciale sostituisce, nell'ambito della provincia, la legge nazionale del 09 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti); si ritiene comunque che le notifiche presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento provinciale, la cui attività non risulti ancora iniziata, siano da considerarsi valide; tuttavia dovranno venire integrate dalle informazioni mancanti e previste dal regolamento stesso.

Per le aziende già operanti ai sensi della precedente normativa nazionale, non è necessario alcun adempimento, salvo il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dal regolamento e le cui carenze potranno essere oggetto di verbalizzazione in corso di vigilanza.

Come comunicato dalla ripartizione provinciale finanze e bilancio, le notifiche presentate dai produttori agricoli ai comuni dovrebbero essere soggette all'imposta di bollo; si allega la nota citata (allegato 3).

Per quanto riguarda le sanzioni si precisa che, in base all'art 1, comma 2 della L.P. 10/99, e successive modifiche, le violazioni alle disposizioni del regolamento sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 € a 3000,00 €. Se tuttavia le violazioni riguardano specificatamente l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari, nonché la loro etichettatura, si applicano **le sanzioni previste dalle normative statali.**



Infine si allega una modulistica utile per le notifiche e il nulla osta (autorizzazione) del sindaco (allegati 4 e 5).

Si precisa che nella modulistica in italiano si parla di “nulla osta” per distinguere tale provvedimento da quello dell’ “autorizzazione sanitaria” previsto da altre norme specifiche.

La modulistica verrà quanto prima messa a disposizione su Internet all’indirizzo <http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/>.

Le associazioni di categoria sono invitate a fornire ai propri associati indicazioni necessarie per l’applicazione del presente decreto del Presidente della Giunta Provinciale.

Il Servizio Veterinario Provinciale (tel. 0471 635100) e l’ufficio igiene e salute pubblica (tel. 0471 411740) sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
E PATRIMONIO**
Hans Berger

**L’ASSESSORE DEL PERSONALE, ALLA
SANITÀ ED AL SERVIZIO SOCIALE**
Dr. Otto Saurer

Allegati:

1. Decreto del Presidente della Provincia del 07 aprile 2003 n. 10
2. art. 3 della Legge Provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
3. nota della ripartizione provinciale finanze e bilancio prot. n. 5.2.14.04-12178 del 14.07.2003
4. modulistica utile per le notifiche
5. modulistica utile per il nulla osta del sindaco



AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ALTO ADIGE LORO SEDI

AL SERVIZIO VETERINARIO PROVINCIALE SEDE

ALL'UFFICIO IGIENE E SALUTE PUBBLICA SEDE

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DI BOLZANO,
MERANO, BRESSANONE E BRUNICO LORO SEDI

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE
DELLA AZIENDA SANITARIA BOLZANO BOLZANO

AL RESPONSABILE AREA ISPEZIONE IGIENE ALIMENTI DEL SERVIZIO
VETERINARIO INTERAZIENDALE DELLA AZIENDA SANITARIA BOLZANO BOLZANO

AI VETERINARI COORDINATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE
DELLE AZIENDE SANITARIE MERANO, BRESSANONE, BRUNICO LORO SEDI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'IGIENE LORO SEDI

ALL'AZIENDA LAIMBURG VADENA

ALL'UFFICIO ZOOTECNIA SEDE

ALL'UFFICIO FRUTTI-VITICOLTURA SEDE

e, per conoscenza

ALLA CAMERA DI COMMERCIO BOLZANO

AL COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ - NAS TRENTO

ALL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI S. MICHELE ALL'ADIGE (TN)

ALL'UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESIS BOLZANO

ALLA ASSOCIAZIONE MACELLAI BOLZANO

ALL'UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI
ASSOCIAZIONE DEI MACELLAI BOLZANO

ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DELL'ALTO ADIGE BOLZANO

ALL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI BOLZANO

ALL'ORDINE DEI MEDICI BOLZANO